

Circolare n. 22/2020 - Prot. n. 115/2020 del 07/05/2020

Ai Componenti dell'Assemblea della Rete
Professioni Tecniche

e, p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei
Chimici e dei Fisici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
segreteria@chimicifisici.it

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziasegreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
segreteria@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre, 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
segreteria@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari

Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma

info@tecnologicalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma

segreteria presidenza.cnappc@awn.it

Circolare n. 22 - Prot. n. 115/2020

Roma, 7 maggio 2020

Oggetto: Informativa su nota RPT – Protocollo MIT cantieri.

Cari Presidenti,

lo scorso 30 aprile è stata inviata una nota al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'On.le Paola De Micheli, avente ad oggetto il "Protocollo d'intesa per la salute e la sicurezza nei cantieri edili".

Quest'ultimo, pubblicato il 24 aprile 2020 a cura dello stesso MIT, introduce numerosi obblighi a carico dei professionisti abilitati a svolgere la funzione di coordinatori della sicurezza (CSP e CSE) ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, rappresentati, essendo in gran parte professionisti tecnici, dalla Rete delle Professioni Tecniche, costituita dai rispettivi Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi di riferimento.

Dispiace fortemente, pertanto, che, a differenza di quanto avvenuto in tantissime altre occasioni (codice appalti, norme tecniche, semplificazione normativa, modifiche al DPR 380/2001, nuovo regolamento contratti pubblici, etc.) la Rete non sia stata minimamente consultata nella

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

elaborazione del Protocollo, per cui è mancata la partecipazione dei professionisti tecnici alla stesura di un testo di estrema importanza, in quanto interessa fortemente la sicurezza dei lavoratori e l'attività dei tecnici preposti alle funzioni citate e le relative responsabilità.

Entrando nel merito del contenuto del Protocollo, alcuni aspetti, che suscitano particolare attenzione e che contrastano con il panorama normativo e giuridico consolidato nel mondo della sicurezza nei luoghi di lavoro, riguardano sia nuove funzioni introdotte per il coordinatore, attribuendogli competenze e responsabilità non previste dalla normativa vigente, sia alcune imprecisioni che possono creare confusione nelle attività di controllo.

Infatti, si evidenziano di seguito alcune parti del testo non ritenute condivisibili, alla luce delle precedenti considerazioni, e più precisamente:

1. Pagina 2, premessa" ...I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio".

Com'è noto, la funzione del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione assume i compiti di "alta vigilanza"; infatti, l'obbligo di vigilare sull'operato dei lavoratori è affidato, com'è ovvio, al Datore di lavoro, al dirigente ed al preposto.

Pertanto, tale previsione è in contrasto con le norme vigenti.

2. Al punto 5 del Protocollo, ovvero misure relative ai "Dispositivi di Protezione Individuale", si riporta che "il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione". Tale indirizzo è inapplicabile per ovvi motivi, in quanto il documento elaborato dal CSP è un documento di progetto, e non riguarda la fase di apertura del cantiere, per cui non vi è ancora l'appaltatore né l'RLS.

Inoltre, la previsione, sempre introdotta nel Protocollo, per cui sarebbe necessario che il PSC sia adeguato con il coinvolgimento del RLS, appare inutile ma foriera di confusione di ruoli, in quanto il Datore di lavoro nella predisposizione del Protocollo delle misure anticontagio e già in precedenza del Piano Operativo della Sicurezza è tenuto a "consultare preventivamente e tempestivamente il RLS/RLST". E' questa, e soltanto questa, la sede utile e logica per la partecipazione del RLS.

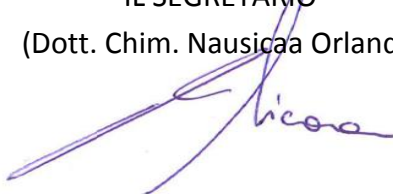
CONSIGLI NAZIONALI:

Il testo della lettera si conclude sottolineando che sulla materia trattata la Rete ed i Consigli nazionali aderenti hanno prodotto nel tempo innumerevoli documenti e collaborano regolarmente con le Istituzioni deputate ai controlli, assicurando anche, per legge, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei propri iscritti; per di più, si assicura la massima disponibilità a collaborare con codesto Ministero per la rivisitazione del Protocollo alla luce delle considerazioni esposte ma soprattutto dell'esperienza e conoscenza delle esigenze di sicurezza nei cantieri edili.

Per Vostra opportuna conoscenza, si allega alla presente la nota trasmessa.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Alla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti
On.le Paola De Micheli
Piazza del Viminale 1 ROMA
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Prot. n. 109/2020

Roma, 30 aprile 2020

OGGETTO: Protocollo d'intesa per la salute e la sicurezza nei cantieri edili.

Illustre Sig.ra Ministra,

il recente Protocollo, pubblicato il 24 aprile 2020 a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, introduce numerosi obblighi a carico dei professionisti abilitati a svolgere la funzione di coordinatori della sicurezza (CSP e CSE) ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, rappresentati, essendo in gran parte professionisti tecnici, dalla Rete delle Professioni Tecniche, costituita dai rispettivi Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi di riferimento.

Dispiace fortemente, pertanto, che, a differenza di quanto avvenuto in tantissime altre occasioni (codice appalti, norme tecniche, semplificazione normativa, modifiche al DPR 380/2001, nuovo regolamento contratti pubblici, etc.) la Rete non sia stata minimamente consultata nella elaborazione del Protocollo, per cui è mancata la partecipazione dei professionisti tecnici alla stesura di un testo di estrema importanza, in quanto interessa fortemente la sicurezza dei lavoratori e l'attività dei tecnici preposti alle funzioni citate e le relative responsabilità.

Entrando nel merito del contenuto del Protocollo, alcuni aspetti, che suscitano particolare attenzione e che contrastano con il panorama normativo e giuridico consolidato nel mondo della sicurezza nei luoghi di lavoro, riguardano sia nuove funzioni introdotte per il coordinatore, attribuendogli competenze e responsabilità non previste dalla normativa vigente, sia alcune imprecisioni che possono creare confusione nelle attività di controllo.

Infatti, si evidenziano di seguito alcune parti del testo non ritenute condivisibili, alla luce delle precedenti considerazioni, e più precisamente:

1. Pagina 2, premessa” ...I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio”

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Com'è noto, la funzione del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione assume i compiti di "alta vigilanza"; infatti, l'obbligo di vigilare sull'operato dei lavoratori è affidato, com'è ovvio, al Datore di lavoro, al dirigente ed al preposto.

Pertanto, tale previsione è in contrasto con le norme vigenti.

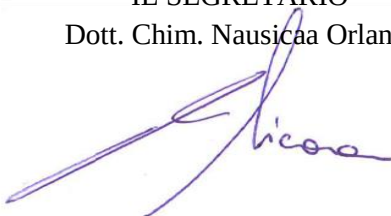
2. Al punto 5 del Protocollo, ovvero misure relative ai "Dispositivi di Protezione Individuale", si riporta che "il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione". Tale indirizzo è inapplicabile per ovvi motivi, in quanto il documento elaborato dal CSP è un documento di progetto, e non riguarda la fase di apertura del cantiere, per cui non vi è ancora l'appaltatore né l'RLS.

Inoltre, la previsione, sempre introdotta nel Protocollo, per cui sarebbe necessario che il PSC sia adeguato con il coinvolgimento del RLS, appare inutile ma foriera di confusione di ruoli, in quanto il Datore di lavoro nella predisposizione del Protocollo delle misure anticontagio e già in precedenza del Piano Operativo della Sicurezza è tenuto a "consultare preventivamente e tempestivamente il RLS/RLST". E' questa, e soltanto questa, la sede utile e logica per la partecipazione del RLS.

Nell'evidenziare che sulla materia trattata la Rete ed i Consigli nazionali aderenti hanno prodotto nel tempo innumerevoli documenti e collaborano regolarmente con le Istituzioni deputate ai controlli, assicurando anche, per legge, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei propri iscritti, si assicura la più ampia disponibilità a collaborare con codesto Ministero per la rivisitazione del Protocollo alla luce delle considerazioni esposte ma soprattutto dell'esperienza e conoscenza delle esigenze di sicurezza nei cantieri edili.

In attesa di riscontro, si porgono i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi



IL COORDINATORE
Ing. Armando Zambrano



CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581